

Legge regionale 29 dicembre 2011 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).**

**Art. 14**

*(Interventi in materia di politiche della sicurezza)*

1. Il termine di rendicontazione previsto dall'articolo 10, commi 17, 28 e 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), già prorogato dall'articolo 10, comma 19, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012. In caso di modifica o cessazione della forma collaborativa, il rendiconto sarà comunque presentato dal Comune capofila che ha presentato la domanda di contributo. Resta ferma la condizione che i contributi siano stati utilizzati per le finalità per cui sono stati erogati.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella N, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.